



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
DIREZIONE**

Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria.

URGENTE

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite

Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Amministrativi
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai Direttori dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica
Ai Direttori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Ai Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri
Ai Direttori delle Strutture di ricovero
Ai Direttori dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione
Ai Direttori dei Pronto Soccorso
Ai Direttori delle Centrali Operative 118
Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari
Ai Direttori dei Dipartimenti territoriali
Ai Direttori dei Laboratori accreditati COVID-19
Ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
Ai Responsabili dei Sistemi Informativi
Ai Responsabili dei Flussi informativi
delle Aziende Sanitarie Locali

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite

Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Amministrativi
Ai Direttori dei Laboratori accreditati COVID-19
Ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
Ai Responsabili dei Sistemi Informativi
Ai Responsabili dei Flussi informativi
***delle Aziende Ospedaliere – Universitarie
degli IRCCS pubblici***

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite

Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Amministrativi
Ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
Ai Direttori dei Laboratori di Microbiologia accreditati COVID-19
Ai Responsabili dei Sistemi Informativi
Ai Responsabili dei Flussi informativi
***degli Enti Ecclesiastici
degli IRCCS privati***



Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria.

URGENTE

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite

- Ai Direttori Sanitari
- Ai Direttori Amministrativi
- Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
- Ai Direttori dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica
- Ai Direttori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
- Ai Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri
- Ai Direttori delle Strutture di ricovero
- Ai Direttori dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione
- Ai Direttori dei Pronto Soccorso
- Ai Direttori delle Centrali Operative 118
- Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari
- Ai Direttori dei Dipartimenti territoriali
- Ai Direttori dei Laboratori accreditati COVID-19
- Ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
- Ai Responsabili dei Sistemi Informativi
- Ai Responsabili dei Flussi informativi
delle Aziende Sanitarie Locali

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite

- Ai Direttori Sanitari
- Ai Direttori Amministrativi
- Ai Direttori dei Laboratori accreditati COVID-19
- Ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
- Ai Responsabili dei Sistemi Informativi
- Ai Responsabili dei Flussi informativi
***delle Aziende Ospedaliere – Universitarie
degli IRCCS pubblici***

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite

- Ai Direttori Sanitari
- Ai Direttori Amministrativi
- Ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
- Ai Direttori dei Laboratori di Microbiologia accreditati COVID-19
- Ai Responsabili dei Sistemi Informativi
- Ai Responsabili dei Flussi informativi
***degli Enti Ecclesiastici
degli IRCCS privati***



Al Direttore Generale
Al Responsabile del Laboratorio di Microbiologia
Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata

e, per conoscenza

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Direttore Generale Aress Puglia
Al Responsabile OER Puglia
Al Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute
A InnovaPuglia S.p.A.

e, per conoscenza

Agli Ordini professionali della Puglia
Alle Associazioni di categoria delle strutture private accreditate

OGGETTO: Emergenza sanitaria COVID-19 – Obblighi informativi per la gestione, la sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dell'emergenza sanitaria – Sistema informativo "GIAVA-COVID-19" – DISPOSIZIONE.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. 0001197 del 22.01.2020 con la quale è stata stabilita l'attivazione del sistema di sorveglianza dei casi sospetti di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2.

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. 0005443 del 22.02.2020 con la quale sono stati impartite indicazioni per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)» convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 abrogato, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

VISTA l'Ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n.640 del 27 febbraio 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» con la quale è stato stabilito, tra l'altro,

- a) che la sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 è affidata all'Istituto superiore di sanità il quale, a tal fine, *“predisporre e gestisce una specifica piattaforma dati, che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad alimentare”* con *“obbligo alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di alimentare quotidianamente la piattaforma dati ... caricando entro le ore 11.00 di ogni giorno i dati relativi al giorno precedente”* (art. 1);



- b) *che “i dati personali raccolti nell’ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli 1, 2 e 3 vengono trattati dagli enti gestori dei database per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto emergenziale in atto” e che tali dati “sono comunicati tempestivamente dall’Istituto superiore di sanità al Ministro della salute e, in forma aggregata, al Capo del Dipartimento della protezione civile e messi a disposizione delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano” (art. 4).*

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 marzo 2020, n. 173 con il quale è stata istituita la struttura speciale a progetto denominata «Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche» ed è stato nominato il prof. Pier Luigi Lopalco quale Responsabile della medesima Struttura.

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n.14 recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19» e, in particolare l'art. 14 in materia di «Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale».

VISTA la circolare il Ministero della Salute prot. 0007922 del 09.03.2020 con cui, in ragione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche e delle indicazioni degli organismi internazionali OMS e ECDC, sono state aggiornate le precedenti definizioni di “caso” COVID-19.

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. 0016697 del 17.03.2020 ad oggetto «Emergenza COVID-19. Tutela dei dati personali».

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. 0009774 del 20.03.2020 avente ad oggetto «Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 “COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2.”».

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» che ha abrogato il Decreto Legge n.6/2020, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, non ancora convertito in legge.

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. 0011715 del 03.04.2020 recante «Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio».

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale».

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE n. 2016/679 (GDPR).

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 come modificato e integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice per la protezione dei dati personali).



VISTA la Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'epidemia di COVID-19 adottata il 19 marzo 2020 del Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board – EDPC).

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4 recante «Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali» e, in particolare l'art. 39 recante "Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi" con cui è stato, tra l'altro, stabilito l'obbligo a carico delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli Enti Ecclesiastici, delle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) e del personale convenzionato con il SSR, "di conferire i dati e le informazioni necessari per il funzionamento dei sistemi informativi regionali secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione".

VISTA la Legge Regionale 15 luglio 2011, n.16 recante «Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza e registri» che, tra l'altro, istituisce il "sistema integrato della sanità elettronica della Regione Puglia" il quale è realizzato "tramite interconnessione dei sistemi informativi regionali e aziendali, secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 (Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi) della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) e successive modifiche e integrazioni".

VISTA la disposizione prot. AOO/005/207 del 13.03.2020 inerente i protocolli operativi e i flow chart definiti per la gestione uniforme delle attività nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-19.

VISTA la disposizione prot. AOO/005/237 del 21.03.2020 inerente l'aggiornamento dei protocolli operativi e i flow chart definiti per la gestione uniforme delle attività nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-19.

VISTE le disposizioni prot. AOO/152/0001108 del 14.03.2020, prot. AOO/005/221 del 17.03.2020, prot. AOO/005/223 del 17.03.2020, prot. AOO/005/231 del 20.03.2020, prot. AOO/005/246 del 23.03.2020, prot. AOO/005/250 del 25.03.2020, prot. AOO/005/306 del 09.04.2020, prot. AOO/005/347 del 14.04.2020 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti in materia di organizzazione e attività della Rete dei Laboratori COVID-19 della Regione Puglia e relativi obblighi informativi tra cui quello della puntuale e costante alimentazione della piattaforma dell'Istituto Superiore di Sanità per la Sorveglianza COVID-19 (<https://covid-19.iss.it/>).

VISTA la disposizione prot. AOO/152/0001109 del 14.03.2020 con la quale sono stati definiti gli obblighi informativi a carico di tutti i soggetti e le articolazioni organizzative delle Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale tenuti ad assicurare la gestione dell'emergenza avvalendosi del sistema informativo regionale "GIAVA-COVID-19" (<https://covid19.sanita.puglia.it/>).

VISTA la disposizione prot. AOO/152/0001126 del 20.03.2020 con la quale sono state individuate le risorse professionali da coinvolgere per il supporto alle attività del sistema informativo regionale "GIAVA-COVID-19" nonché per le attività di verifica e allineamento della piattaforma dell'Istituto Superiore di Sanità e il sistema "GIAVA-COVID-19".

TENUTO CONTO che sono state completate le attività tecniche di importazione, di bonifica e di post elaborazione nel sistema GIAVA-COVID-19 dei dati messi a disposizione mediante fogli elettronici:



- a) dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali e contenenti i soggetti sottoposti ai provvedimenti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 08.03.2020;
- b) dai Laboratori facenti parte della rete regionale dei Laboratori analisi COVID-19.

TENUTO CONTO che a ciascuno dei soggetti di cui al paragrafo precedente sono stati restituiti i file contenenti gli scarti di elaborazione per le opportune verifiche e per la conseguente registrazione dei dati mancanti o incompleti direttamente nel sistema informativo GIAVA-COVID-19 al fine di garantire la completezza informativa.

PRESO ATTO che i Laboratori facenti parte della rete regionale dei Laboratori analisi COVID-19, anche mediante le rispettive società informatiche affidatarie dei servizi di assistenza e manutenzione dei sistemi LIS, sono tenuti a conferire, nei tempi e con le modalità stabilite, i dati relativi ai soggetti per i quali le strutture sanitarie deputate hanno disposto l'esecuzione del test SARS-CoV-2; tali dati devono essere conferiti in modo accurato e completo di tutte le informazioni ivi compresi gli esiti dei test eseguiti affinché siano automaticamente importati nel sistema GIAVA-COVID-19 al fine di consentire alle strutture sanitarie richiedenti di porre in essere le conseguenziali azioni di gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19.

VISTA la disposizione prot. AOO/005/239 del 23.03.2020 recante le linee di indirizzo strategiche per il depistaggio e la diagnosi dei casi COVID19 in ambiente assistenziale.

VISTA la disposizione prot. AOO/005/288 del 04.04.2020 con la quale sono stati recepiti i contenuti della Circolare del Ministero della Salute prot. 0011715 del 03.04.2020 e sono state aggiornate le istruzioni per l'esecuzione dei test diagnostici da parte di tutte le strutture del Servizio Sanitario Regionale.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2020, n. 519 ad oggetto «Emergenza sanitaria COVID-19 – Rete Laboratori Regionali SARS-CoV-2 – Istituzione e requisiti» pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 14.04.2020.

RICHIAMATA la disposizione prot. AOO/005/545 del 20.04.2020 con la quale è stata modificata e integrata la disposizione prot. AOO/005/288 del 04.04.2020 in ordine all'assetto delle responsabilità inerenti l'esecuzione dei test diagnostici SARS-CoV-2 in riferimento ai criteri e alle priorità definite.

POSTO IN EVIDENZA che il sistema GIAVA-COVID-19 rappresenta, pertanto, la fonte informativa della Regione Puglia per l'assolvimento degli obblighi informativi nei confronti delle Autorità e organismi nazionali e regionali ivi compresa la piattaforma Sorveglianza COVID-19.

RICHIAMATA la comunicazione e-mail dell'Istituto Superiore di Sanità del 27.03.2020 con la quale ha specificato che l'unica piattaforma da alimentarsi da parte delle strutture sanitarie ai fini del conferimento delle informazioni e della documentazione digitale relativa ai casi di soggetti deceduti è quella accessibile all'indirizzo internet <https://w3.iss.it/site/covid19/> anziché la piattaforma Sorveglianza Covid-19 (<https://covid-19.iss.it/>).

CONSIDERATO che la rilevazione puntuale di tutte le informazioni (dati identificativi dei soggetti, informazioni inerenti i domicili sanitari, strutture di degenza o di residenzialità sanitaria, socio sanitaria e socio assistenziale, condizioni di salute individuali e loro modificazioni, contatti avuti con altri soggetti, altri dati indispensabili per la sorveglianza e per le indagini epidemiologiche) risultano essere imprescindibili e inderogabili per l'efficace governo dell'emergenza sanitaria COVID-19.



POSTO IN EVIDENZA che la mancata corretta e tempestiva identificazione e registrazione informatica dei soggetti definiti come “caso sospetto”, “caso probabile”, “caso confermato” nonché i dati dei “contatti stretti”, secondo le definizioni contenute nelle Circolari del Ministero della Salute in materia di emergenza/pandemia COVID-19, costituisce impedimento all’efficace messa in atto delle azioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali nonché possibile causa di propagazione del contagio e/o di ritardo o contrasto alle misure di contenimento previste dalle disposizioni nazionali e regionali.

RITENUTO, pertanto, di dover aggiornare i contenuti della disposizione prot. 0001109 del 14.03.2020 identificando gli obblighi informativi che devono essere rispettati da tutte le organizzazioni e da tutti gli operatori del Servizio Sanitario Regionale al fine di assicurare una uniforme ed efficace gestione informatizzata delle attività connesse all’emergenza sanitaria COVID-19 e di garantire, in questo modo, l’alimentazione puntuale della base dati regionale e di quelle nazionali anche ai fini della sorveglianza e del monitoraggio costante dell’andamento epidemiologico.

SI DISPONE CHE

1. il sistema informativo regionale per la gestione dell’emergenza sanitaria denominato “GIAVA-COVID-19” è la modalità ordinaria, non derogabile, di identificazione dei soggetti e di rappresentazione puntuale dei fatti e delle attività svolte da tutte le articolazioni organizzative e da tutti gli operatori del Servizio Sanitario Regionale coinvolti nella gestione, a vario titolo, dell’emergenza i quali, pertanto, devono assicurare la registrazione puntuale e completa dei dati di propria competenza come indicato nell’**allegato 1** a questa disposizione e con le modalità descritte nelle istruzioni operative illustrative delle funzionalità e delle corrette modalità di registrazione dei dati nel sistema “GIAVA-COVID-19”;
2. la gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 è assicurata mediante il sistema informativo regionale “GIAVA-COVID-19” che assicura, attraverso procedure di interconnessione, l’alimentazione dei flussi informativi nei confronti dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute e della Protezione Civile Nazionale, della Protezione Civile di Puglia, delle Prefetture di Puglia e delle altre Autorità e Organismi con le modalità e tempistiche previste dalle disposizioni nazionali;
3. il sistema informativo regionale “GIAVA-COVID-19” implementa le funzionalità per la gestione dei processi di attività così come previsti dalle disposizioni regionali e flow chart in materia di gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
4. il sistema informativo regionale “GIAVA”, comprensivo delle funzionalità implementate per la gestione dell’emergenza sanitaria “COVID-19”, in quanto parte del sistema integrato di cui all’art. 1 della legge regionale n.16/2011, coopera con gli altri sistemi informativi di sanità digitale della Puglia al fine dell’interscambio di dati necessari per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 nonché per le altre finalità amministrative e assistenziali;
5. i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie, degli IRCCS pubblici, degli IRCCS privati e degli Enti Ecclesiastici garantiscono l’esecuzione delle procedure interne da parte delle rispettive articolazioni organizzative e degli operatori secondo le disposizioni regionali assicurandone la contestuale registrazione dei dati nel sistema informativo “GIAVA-COVID-19”, nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente disposizione e nelle istruzioni operative del sistema “GIAVA-COVID-19”;



6. i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli IRCCS pubblici, degli IRCCS privati, degli Enti Ecclesiastici, degli Istituti di Ricovero privati accreditati sono responsabili della puntuale osservanza della presente disposizione da parte di tutte le strutture e unità operative di ricovero di rispettiva competenza nonché, ove presenti, delle strutture di accettazione ed urgenza (Pronto Soccorso), della Centrale Operativa 118, del Laboratorio della Rete regionale SARS-CoV-2, nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente disposizione e nelle istruzioni operative del sistema "GIAVA-COVID-19";
7. i Direttori Sanitari delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli IRCCS pubblici, degli IRCCS privati, degli Enti Ecclesiastici e degli Istituti di Ricovero privati accreditati sono responsabili di garantire la completa registrazione nel sistema "GIAVA-COVID-19" da parte di tutti gli operatori delle strutture di propria competenza dei dati previsti per la gestione informatizzata dei "Casi COVID-19", così come identificati dalle Circolari del Ministero della Salute e dalle disposizioni regionali attuative, nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente disposizione e nelle istruzioni operative del sistema "GIAVA-COVID-19";
8. i Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie Locali sono tenuti a garantire la registrazione nel sistema "GIAVA-COVID-19" di tutti i dati connessi ai "Casi COVID-19" ricoverati e loro evoluzione clinica, nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente disposizione e nelle istruzioni operative del sistema "GIAVA-COVID-19";
9. i Direttori delle Centrali Operative del Sistema Emergenza Urgenza Sanitaria Territoriale "118" devono utilizzare il sistema "GIAVA-COVID-19" per le attività previste dai protocolli operativi e flow chart "COVID-19", nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente disposizione e nelle istruzioni operative del sistema "GIAVA-COVID-19";
10. i Direttori e/o i Responsabili delle strutture extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali devono rilevare e mettere a disposizione dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competente tutti i dati identificativi dei soggetti ospitati ai fini della tempestiva registrazione e della gestione dei "casi" e degli eventuali "focolai" COVID-19 nonché per la gestione delle richieste di esecuzione dei test SARS-CoV-2 mediante il sistema "GIAVA-COVID-19";
11. i Responsabili Sanitari degli Istituti penitenziari devono rilevare e comunicare immediatamente al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente tutti i dati dei "casi sospetti" per consentire la identificazione dei soggetti ai fini della tempestiva registrazione e della gestione dei "casi" e degli eventuali "focolai" COVID-19 nonché per la gestione delle richieste di esecuzione dei test SARS-CoV-2 mediante il sistema "GIAVA-COVID-19";
12. **tutti gli operatori che effettuano il test SARS-CoV-2 devono generare, a meno di casi eccezionali, le richieste di esecuzione dei test mediante il sistema informativo regionale "COVID-19", a partire dalla data che sarà successivamente comunicata in ragione dell'intervenuto adeguamento dei sistemi LIS aziendali, e devono produrre dal sistema la relativa scheda di accompagnamento del campione ai fini del conferimento al Laboratorio della Rete regionale territorialmente competente;**
13. la "scheda di rilevazione soggetto e accompagnamento tampone" allegata alla presente disposizione (allegato 2) sostituisce quella allegata alla disposizione prot. AOO/005/250 del 25.03.2020 ed è da utilizzarsi in casi di oggettiva impossibilità di registrazione della richiesta nel sistema "GIAVA-COVID-19";



14. i Laboratori della rete Regionale di cui alla DGR n.519/2020 devono:
- a) garantire l'accettazione dei test SARS-CoV-2 solo se accompagnati dalla scheda prodotta mediante il sistema "GIAVA-COVID-19", tranne per i casi eccezionali;
 - b) registrare compiutamente e correttamente nei propri sistemi gestionali di laboratorio **tutti** i dati rilevabili dalla scheda di accompagnamento dei test SARS-CoV-2;
 - c) rendere disponibili i flussi informativi come indicato nell'allegato 1 a questa disposizione e nel rispetto dei tracciati record stabiliti
 - d) risolvere le eventuali anomalie presenti nei flussi dati al fine di rendere immediatamente disponibile l'esito del test SARS-CoV-2 a tutte le strutture coinvolte;
 - e) garantire l'immediata registrazione degli esiti positivi delle indagini nella piattaforma Sorveglianza COVID-19 dell'Istituto Superiore di Sanità, fino a diversa disposizione a tal riguardo, registrando compiutamente e correttamente **tutti** i dati rilevabili dalla scheda di accompagnamento dei test SARS-CoV-2 e/o dal sistema GIAVA-COVID-19;
 - f) garantire, nei casi eccezionali, la registrazione nel sistema "GIAVA-COVID-19" dei dati dei soggetti, dei fattori di rischio, delle condizioni di salute dei soggetti per i quali è richiesta l'esecuzione dei test mediante utilizzo della "scheda di rilevazione soggetto e accompagnamento tampone" allegata alla presente disposizione (allegato 2);
 - g) trasmettere la scheda insieme al test SARS-CoV-2 per i casi "dubbi o inconcludenti" al Laboratorio Regionale di Riferimento il quale procede, come da disposizioni vigenti, all'esame e ne registra l'esito finale nel sistema "GIAVA-COVID-19";
15. le Direzioni Generali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli IRCCS pubblici, degli IRCCS privati, degli Enti Ecclesiastici adottano ogni provvedimento utile per potenziare le risorse umane e tecnologiche affinché la gestione delle attività connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19 sia effettuata compiutamente e costantemente con la registrazione delle informazioni nel sistema informativo regionale "GIAVA-COVID-19";
16. tutti gli operatori abilitati da ciascuna direzione della struttura di appartenenza all'accesso al sistema informativo regionale "COVID-19" sono obbligati al rispetto del segreto d'ufficio e, pertanto, ogni diffusione non autorizzata di informazioni personali e/o concernenti lo stato di salute di soggetti gestiti mediante il sistema informativo regionale sarà perseguita ai sensi dell'art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), ai sensi dell'art. 658 (Procurato allarme), ai sensi dell'art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali) e dell'art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali) del D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.;
17. le Forze dell'Ordine che richiedano l'accesso al sistema "GIAVA-COVID-19" per la consultazione dell'evoluzione clinica degli appartenenti a ciascuna Forza, devono assicurare analogo rispetto dei vincoli inerenti il trattamento dei dati e loro diffusione;
18. la certificazione di decesso a causa di COVID-19 deve essere accompagnata da parere dell'Istituto Superiore di Sanità come previsto dalle circolari del Ministero della Salute; pertanto, le cartelle cliniche dei pazienti deceduti, positivi COVID-19 e le schede di morte ISTAT recanti le cause di decesso devono essere inviate – a cura delle Aziende, Enti ed Istituti



di ricovero del Servizio Sanitario Regionale – all’Istituto Superiore di Sanità attraverso la registrazione sul sito <https://w3.iss.it/site/covid19/>;

19. le attività di cui alla presente disposizione sono svolte nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n.2016/679 sulla Protezione dei Dati (GDPR), dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nonché in osservanza di quanto espressamente previsto dall’art. 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 in materia di “trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale” COVID-19;
20. è data puntuale e completa attuazione alle disposizioni, circolari e ordinanze emanate a livello nazionale e regionale in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto qui non disciplinato.

Si pone in evidenza che ogni eventuale ritardo nelle azioni connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 rispetto della presente disposizione e dalla mancata registrazione puntuale di tutte le informazioni previste può determinare riflessi sui flussi informativi obbligatori previsti dalle disposizioni vigenti in favore delle Autorità centrali e regionali nonché avere effetti di carattere epidemiologico. Pertanto, si richiamano i destinatari della presente e tutti gli operatori delle Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale ad osservare puntualmente quanto indicato nella presente disposizione.

Le Direzioni delle Aziende, Enti, Istituti e Organismi nonché le Associazioni di categoria e le Organizzazioni in indirizzo sono tenute a dare massima diffusione della presente a tutte le strutture, a tutte le articolazioni organizzative e a tutti gli operatori di rispettiva competenza anche mediante pubblicazioni sui siti internet istituzionali, sui portali intranet aziendali e con ogni altra modalità di comunicazione.

Per quanto qui non disposto e per quanto non espressamente indicato nell’allegato 1 alla presente disposizione, si rimanda al contenuto delle istruzioni operative del sistema informativo “GIAVA-COVID-19”.

**Il Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere**
Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro



Allegato 1 alla disposizione direttoriale prot. AOO/005/641 del 21/04/20

Sistema informativo regionale "GIAVA-COVID-19" Obblighi informativi

Gli obblighi qui descritti sinteticamente sono dettagliati nel documento contenente le istruzioni operative per il corretto e completo utilizzo e la registrazioni dei dati nel Sistema, pubblicate nella home page <https://covid19.sanita.puglia.it/>

Sommario

1)	Registrazione dei "casi" di COVID-19.....	11
2)	Registrazione dei "contatti stretti" di casi "probabili" o "confermati" COVID-19	12
3)	Registrazione e gestione del "Contact Tracing"	12
4)	Registrazione dei fattori di rischio del soggetto.....	13
5)	Registrazione dei soggetti in transito nella Regione Puglia.....	14
6)	Registrazione dati di evoluzione di un caso COVID-19	14
7)	Registrazione delle richieste di esecuzione dei test SARS-CoV-2 (tamponi).....	16
8)	Accettazione test SARS-CoV-2	16
9)	Registrazione e messa a disposizione degli esiti test SARS-CoV-2	17
10)	Monitoraggio anomalie	17
11)	Conferimento dati a piattaforma Istituto Superiore Sanità	17
12)	Conferimento dati a Ministero della Salute e Protezione Civile Nazionale.....	17
13)	Conferimento dati a Prefetture, Enti Locali, Forze dell'Ordine	18
14)	Dati per le attività di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica	18



1) Registrazione dei “casi” di COVID-19

Nel sistema “GIAVA-COVID-19” devono essere gestiti tutti i “casi” COVID-19 così come definiti dalle circolari del Ministero della Salute.

Ogni operatore della struttura del Servizio Sanitario Regionale che prende in carico il soggetto **deve** rilevare correttamente le informazioni personali identificative del soggetto ossia: codice fiscale (da tessera sanitaria), nome, cognome, data di nascita e recapiti telefonici.

Devono essere registrate le informazioni relative alla **professione del soggetto** che rappresentano informazione utile per le attività di monitoraggio e sorveglianza.

Mediante tali informazioni **deve essere aperta una scheda individuale** nel Sistema nella quale **devono** essere registrati anche tutti i dati dell’eventuale “**domicilio sanitario**” (struttura ospitante, indirizzo, comune, recapiti telefonici).

- **casi “sospetti”**

	Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi:	Febbre	Tosse	Difficolta respiratoria
Caso 1	e	senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica		
	e	storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi		
Caso 2	Persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta	e	che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi	
Caso 3	Persona con infezione respiratoria acuta grave ossia febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria (es. tosse, difficoltà respiratoria)			
	e	che richieda il ricovero ospedaliero per Infezione Respiratoria Acuta Grave (SARI)		
	e	senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica		

- **caso “probabile”**

Un “caso sospetto” il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è **dubbio o inconcludente** utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

- **caso “confermato”**

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2 (**esito positivo del tampone**), effettuata presso uno dei laboratori Regionali di Riferimento, **indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici**.



I dati anagrafici imputati sono verificati con quelli presenti nell'anagrafe sanitaria regionale per i soggetti residenti in Puglia; per i soggetti residenti fuori Puglia, per gli Stranieri (STP) e per i soggetti Europei (ENI) il Sistema richiede la registrazione dei dati dello Stato e/o della Regione di provenienza.

2) Registrazione dei “contatti stretti” di casi “probabili” o “confermati” COVID-19

Nel sistema devono essere registrati tutti i soggetti identificati come “contatti stretti” ossia tutti i soggetti che, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero della Salute, sono stati in “contatto stretto” con un soggetto dichiarato “caso probabile” o “caso confermato” COVID-19.

Per “contatto stretto” le circolari del Ministero della Salute indicano:

Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

oppure **una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);**

oppure **una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);**

oppure **una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;**

oppure **una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;**

oppure **un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;**

oppure **una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).**

3) Registrazione e gestione del “Contact Tracing”

Le attività di rintraccio dei contatti (*contact tracing*) in ambito di sorveglianza sanitaria sono di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti i quali, sulla base di valutazioni effettuate caso per caso, **devono identificare e registrare nel sistema “GIAVA-COVID-19”** tutti gli individui che sono stati o possono essere stati a contatto con un “caso confermato” o “caso probabile” COVID-19, focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. (rif. Circolare Ministero della Salute prot. 0009774 del 20.03.2020).



A tal fine devono essere seguite le indicazioni riportate nel paragrafo seguente.

4) Registrazione dei fattori di rischio del soggetto

Dopo aver registrato il soggetto nel Sistema, l'operatore addetto **deve sempre** effettuare con estrema attenzione la registrazione nella scheda "Fattore di rischio" del codice fiscale del caso "confermato" o "probabile" collegato e dovrà indicare il tipo luogo esposizione, la struttura e il luogo di esposizione.

L'operatore addetto deve registrare il corrispondente "Fattore di rischio", scegliendo dalla lista valori, per il quale viene effettuata nel Sistema la registrazione del soggetto:

- Lavorativo, asintomatico
- Non noto, asintomatico
- Non definito
- Non noto, sintomatico
- Rientro da area a rischio, asintomatico
- Rientro da area a rischio, sintomatico
- Contatto stretto con persona contagiata, asintomatico
- Contatto stretto con persona contagiata, sintomatico
- Operatore sanitario, asintomatico

Qualora il caso sia censito con un fattore di rischio "**Contatto stretto con persona contagiata, asintomatico o sintomatico**", i campi "Caso Collegato" e "Definizione del Caso collegato" **devono essere compilati obbligatoriamente** per un duplice scopo:

- a) stabilire la connessione tra il soggetto che si sta censendo e il soggetto (caso probabile o confermato di contagio da Covid-19) con cui esso è entrato in stretto contatto;
- b) tracciare i contatti (contact tracing) come da circolare del Ministero della Salute n.0009774 del 20/03/2020, ai fini del rilevamento della modalità di diffusione dei contagi.

Per il corretto tracciamento dei contatti stretti con persone che rappresentano un "Caso probabile" o un "Caso confermato" Covid-19 si deve operare come segue:

- a) censire prima il soggetto "A" che rappresenta il Caso di Covid-19 (probabile o confermato) cui collegare gli altri soggetti venuti a stretto contatto con esso; nella scheda di registrazione di tale soggetto è necessario riportarne il solo codice fiscale, unico elemento attraverso cui gli altri soggetti potranno farvi riferimento;
- b) censire successivamente ciascuno dei soggetti che sono venuti in contatto stretto con il soggetto "A", avendo cura di compilare nella scheda FATTORI DI RISCHIO, almeno i campi "Caso collegato" e "Definizione del Caso della persona collegata" come da istruzioni operative.

È importante precisare che anche il soggetto "A" potrebbe a sua volta essere entrato in contatto stretto con altro "Caso probabile" o "Caso confermato" e così via a seguire; in tali evenienze si stabilisce la concatenazione di contatti stretti (sintomatici o no) verificatisi nel tempo.

Operando come sopra indicato, il Sistema consente di produrre l'elenco di tutti i soggetti venuti in stretto contatto con uno specifico "Caso probabile" o "Caso confermato" noto.



- **REGISTRAZIONE DATI STRUTTURA DI ESPOSIZIONE**

In caso di soggetto sintomatico o asintomatico, esposto al rischio di contagio per un "contatto stretto" con persona contagiata, devono essere attentamente compilati i campi **Tipo struttura di esposizione e Struttura di esposizione**.

L'esatta valorizzazione di tali campi è fondamentale per l'individuazione e la gestione di eventuali focolai nelle strutture residenziali, semiresidenziali, di ricovero o di altro tipo.

Le modalità di valorizzazione sono descritte nelle istruzioni operative.

5) **Registrazione dei soggetti in transito nella Regione Puglia**

In attuazione di quanto previsto dal DPCM 10/04/2020, i soggetti che fanno ingresso in Italia (art. 4), in transito o soggiorno breve (art. 5) o sbarcati da navi da crociera (art. 6) effettuano le comunicazioni previste mediante contatto telefonico con il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente oppure utilizzando il modulo di auto-segnalazione reso disponibile sul Portale Regionale della Salute della Regione Puglia. Nel primo caso l'operatore del Dipartimento di Prevenzione deve registrare le informazioni nel sistema informativo "GIAVA-COVID-19". Nel secondo caso il Portale Regionale della Salute rende disponibile un flusso dati automaticamente importato nel sistema "GIAVA-COVID-19".

Gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione provvedono alle attività di sorveglianza dei soggetti in questione con le modalità descritte di seguito e nelle istruzioni operative.

6) **Registrazione dati di evoluzione di un caso COVID-19**

Tutte le strutture e gli operatori del Servizio Sanitario Regionale **devono** garantire la puntuale e tempestiva registrazione dei dati rappresentativi dell'**evoluzione della condizione di salute** dei soggetti identificati come "Caso sospetto", "Caso probabile" o "Caso confermato".

Ciò deve avvenire registrando i dati previsti dalla scheda "**FollowUp/Sorveglianza attiva**" presente nel Sistema avendo cura di **aggiornare tutti i dati connessi a:**

- **CONDIZIONI DI SALUTE**

in specie, devono essere aggiornati i dati per la "Definizione del Caso" e lo "Stato Clinico" in quanto ciò consente di rilevare esattamente l'evoluzione del "Caso" nel tempo, attraverso la "Data di modifica/conferma della Definizione del Caso" e la "Data di modifica/conferma dello Stato clinico".

Si pone in evidenza l'importanza di **registrare tempestivamente e correttamente la guarigione dei soggetti**, ricordando quanto previsto dalle circolari del Ministero della Salute ossia che:

- a) "**Clinicamente guarito**" è da intendersi il soggetto "*dopo aver presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all'infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2*"



- b) **“Guarito”** è da intendersi il soggetto che *“risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2”*
- c) **“Paziente con clearance”** indica *“la scomparsa di RNA del SARS-CoV-2 rilevabile nei fluidi corporei, sia in persone che hanno avuto segni e sintomi di malattia, sia in persone in fase asintomatica senza segni di malattia. Tale eliminazione solitamente si accompagna alla comparsa di anticorpi specifici di tipo IgG per il virus SARS-CoV-2 prodotti dall’organismo. Per il soggetto asintomatico, si ritiene opportuno suggerire di ripetere il test per documentare la negativizzazione non prima di 14 giorni (durata raccomandata del periodo d’isolamento/quarantena) dal riscontro della positività. Due test molecolari consecutivi per il SARS-CoV-2, con esito negativo, accompagnati nei pazienti sintomatici dalla scomparsa di segni e sintomi di malattia nei pazienti sintomatici, sono indicativi di “clearance” virale dall’organismo.*

• **PROVVEDIMENTI EMESSI**

intendendo uno dei quattro tipi di provvedimento previsti: **“Sorveglianza e Isolamento fiduciario”, “Ricovero in isolamento”, “Ricovero in terapia intensiva”, “Dimissione.**

La registrazione dei dati dei provvedimenti può essere omessa solo se, in un dato momento, non è applicabile alcun provvedimento.

La **registrazione del provvedimento deve avvenire nei casi seguenti, seguendo le istruzioni operative:**

- a) **soggetto in quarantena per qualsiasi motivo;**
- b) **esito positivo del test per la ricerca del SARS-Cov-2 per soggetto che non necessita di ricovero;**
- c) **soggetto sottoposto a ricovero o modifica nel tipo di ricovero (es. da terapia intensiva a isolamento o viceversa);**
- d) **dimissione (per motivi ed eventi diversi) di soggetto già ricoverato; il campo dimissione deve essere attentamente compilato utilizzando uno dei valori previsti:**
- Ordinaria
 - Presso LPA/RSA/RSSA
 - Assistenza/sorveglianza domiciliare
 - Trasferimento ad altro ospedale
 - Trasferimento ad altra struttura Covid-19
 - Trasferimento a struttura post-Covid-19
 - Trasferimento ad altro regime
 - Decesso
 - Decesso con riscontro autoptico

Si evidenzia che i controlli operati dal Sistema e i vincoli implementati sono coerenti con quanto previsto dalle diverse Circolari del Ministero della Salute finalizzate a garantire una corretta gestione dei dati connessi dell’emergenza COVID-19.

Devono essere registrati tutti i campi obbligatori previsti come da istruzioni operative.



7) Registrazione delle richieste di esecuzione dei test SARS-CoV-2 (tamponi)

È obbligatoria la registrazione informatica della richiesta di esecuzione dei test nel sistema GIAVA-COVID-19.

In mancanza della registrazione della richiesta non si potrà acquisire l'esito dell'esame svolto dal laboratorio attraverso la procedura automatica già operativa.

La registrazione della richiesta di esame **deve avvenire a cura dell'operatore della struttura che dispone o che effettua il tampone** secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di responsabilità della gestione delle richieste di esecuzione dei tamponi.

Il Sistema associa un numero che identifica la richiesta in modo univoco su base regionale.

Il numero di richiesta, la data di compilazione e i dati identificativi del soggetto cui l'esame va riferito sono riportati sul modulo di richiesta stampato che **deve sempre accompagnare il tampone**.

Se il soggetto è stato già censito nel Sistema, l'operatore procede direttamente alla compilazione e alla stampa del documento di richiesta e accompagnamento del tampone.

Se il soggetto non è stato ancora censito nel Sistema, l'operatore **deve provvedere alla registrazione di tutte le informazioni obbligatorie** come descritto nei paragrafi precedenti e nelle istruzioni operative e **deve procedere alla stampa del documento di richiesta e accompagnamento del tampone**.

La mancata registrazione preventiva della richiesta di esecuzione del test determina possibili errori nella esatta identificazione del soggetto sottoposto ad indagine diagnostica nonché possibili conseguenze nella corretta e puntuale gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 con possibili riflessi e responsabilità connesse alla propagazione del virus.

8) Accettazione test SARS-CoV-2

L'accettazione dei tamponi da parte dei laboratori della Rete regionale **deve avvenire solo in presenza del documento di accompagnamento prodotto mediante GIAVA COVID-19**. Il rispetto di tale vincolo è condizione necessaria per poter registrare automaticamente nel Sistema gli esiti di laboratorio.

Per il buon esito del caricamento automatico dei dati è necessario che il numero di richiesta e i dati identificativi del soggetto coincidano con quelli registrati nella richiesta di esame; discordanze tra i predetti dati obbligheranno ad intervenire manualmente per registrare l'esito di laboratorio con possibili errori e ritardi.

Solo in casi eccezionali (impedimenti tecnici, urgenza estrema) il laboratorio può accettare il tampone in assenza del modulo di richiesta prodotto tramite GIAVA Covid-19. In tali evenienze, il laboratorio **deve verificare** che il tampone sia comunque accompagnato almeno dai dati che consentono di identificare univocamente il soggetto cui è stato fatto il prelievo e possibilmente anche da altri dati. A test avvenuto, la registrazione della richiesta nel sistema GIAVA COVID-19 è a carico del laboratorio che, in caso di soggetto non censito, provvederà anche alla sua registrazione nel Sistema attraverso la compilazione delle schede come indicato nei paragrafi precedenti.



9) Registrazione e messa a disposizione degli esiti test SARS-CoV-2

La registrazione automatica dei dati di laboratorio nel sistema GIAVA-COVID-19 avviene mediante il flusso dati che ciascun laboratorio della Rete regionale deve mettere a disposizione sulla base del tracciato record definito dalla Regione.

Il mancato rispetto del tracciato record comporta lo scarto dei dati con obbligo a carico del laboratorio di provvedere urgentemente alla risoluzione delle anomalie e al re-invio del flusso dati al successivo round.

La “Data esito laboratorio” determina la sequenza temporale degli esiti e degli eventi associati al “Caso” nell’ambito del Sistema.

Il conferimento dei dati deve avvenire da parte di ciascun laboratorio entro le ore 11:00 ed entro le ore 18:00 di ciascuna giornata ivi compresi i giorni festivi mediante export dai rispettivi sistemi informativi di laboratorio.

La registrazione manuale dei dati di laboratorio nel sistema GIAVA COVID-19 è, come già esposto, una procedura da adottarsi in casi eccezionali ai quali i normali processi di caricamento degli esiti di laboratorio non sono applicabili.

10) Monitoraggio anomalie

Le Direzioni competenti assicurano il monitoraggio costante sulla completezza e correttezza delle informazioni registrate nel Sistema da parte delle articolazioni e degli operatori di propria competenza intervenendo con i poteri organizzativi a risolvere immediatamente le disfunzioni rilevate.

A tal fine, il Sistema “GIAVA-COVID-19” rende disponibili funzionalità di interrogazione e reportistica utili per rilevare tempestivamente le anomalie e/o carenze di registrazione dei dati.

11) Conferimento dati a piattaforma Istituto Superiore Sanità

Sono garantiti mediante il sistema informativo “GIAVA-COVID-19” i flussi informativi previsti dalle disposizioni nazionali in favore dell’Istituto Superiore di Sanità per l’alimentazione della piattaforma di sorveglianza epidemiologica nazionale “Sorveglianza COVID-19” (<https://covid-19.iss.it/>).

12) Conferimento dati a Ministero della Salute e Protezione Civile Nazionale

Sono garantiti mediante il sistema informativo “GIAVA-COVID-19” i flussi informativi previsti dalle disposizioni nazionali in favore del Ministero della Salute e della Protezione Civile Nazionale.

La carenza di informazioni eventualmente rilevata mediante l’estrazione dei flussi in questione è addebitata e posta nella responsabilità della Direzione dell’Azienda, Ente o Istituto del Servizio Sanitario Regionale competente.



13) Conferimento dati a Prefetture, Enti Locali, Forze dell'Ordine

Sono garantiti mediante il sistema informativo "GIAVA-COVID-19" i flussi informativi previsti dalle disposizioni nazionali in favore delle Prefetture, degli Enti Locali e delle Forze dell'Ordine della Puglia per le attività di monitoraggio e le azioni previste a carico di tali Enti e Autorità.

La messa a disposizione di tali flussi avviene per mezzo del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia secondo tempi e modalità definite per mezzo di atti, documenti e/o protocolli operativi.

La carenza di informazioni eventualmente rilevata mediante l'estrazione dei flussi in questione è addebitata e posta nella responsabilità della Direzione dell'Azienda, Ente o Istituto del Servizio Sanitario Regionale competente.

14) Dati per le attività di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica

Il sistema informativo "GIAVA-COVID-19" rende disponibili funzionalità di interrogazione, reportistica e funzionalità di estrazione dati per le attività di monitoraggio e di sorveglianza epidemiologia effettuate a livello regionale e aziendale.

=====



REGIONE PUGLIA EMERGENZA SANITARIA COVID-19

SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI CASO CoV-2 e RICHIESTA TEST (TAMPONE) PER LA RICERCA DEL SARS-CoV-2

Scheda da utilizzarsi solo in caso di indisponibilità del sistema "GIAVA-COVID-19" o di impossibilità reale di registrazione preventiva dei dati della richiesta e di stampa del modello di accompagnamento del tampone mediante il sistema "GIAVA-COVID-19"

I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori e vanno sempre riportati

DATI DELL'ASSISTITO

Codice Fiscale, STP o ENI *			
Nome *			
Cognome *			
Sesso *	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Data Nascita *	____/____/____
Nazionalità (solo se non italiano) *		Documento Identità (C.I./Passaporto) _____	
Tipologia struttura Domicilio * <small>(se il soggetto è domiciliato in struttura di assistenza)</small>	<input type="checkbox"/> RSA/RSSA <input type="checkbox"/> Casa di Riposo <input type="checkbox"/> Comunità alloggio <input type="checkbox"/> Centro diurno	<input type="checkbox"/> Gruppo appartamento <input type="checkbox"/> Struttura post-COVID19 <input type="checkbox"/> Altra: (indicare)	
Denominazione struttura *			
Indirizzo Domicilio *			
Comune di Domicilio *			CAP
Provincia di Domicilio (sigla) *	Recapiti telefonici *		
<i>*se non disponibili dati di Domicilio, inserire dati di Residenza</i>			
Stato all'atto del prelievo *	<input type="checkbox"/> Sintomatico	<input type="checkbox"/> Asintomatico	
Tipo Luogo esposizione	<input type="checkbox"/> Domicilio	<input type="checkbox"/> Ambiente lavorativo	<input type="checkbox"/> Ambiente sanitario
Luogo dell'esposizione			
Comune di Esposizione			Provincia esposizione (sigla)
Professione *	<input type="checkbox"/> Operatore Sanitario	<input type="checkbox"/> Altra _____	<input type="checkbox"/> Non nota
Caso Isolato	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Non noto
Caso Collegato	Cognome _____ Nome _____		
	Data nascita	____/____/____	Codice fiscale *
Data Inizio Sintomi *	____/____/____		
Patologie Croniche *	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Non note
Se presenti patologie croniche, specificare *	<input type="checkbox"/> Tumori Attivi <input type="checkbox"/> HIV <input type="checkbox"/> Malattie renali <input type="checkbox"/> Obesità BMI 30 - 40 <input type="checkbox"/> Malattie Epatiche <input type="checkbox"/> Malattie Cardiovascolari <input type="checkbox"/> Altre Patologie: _____	<input type="checkbox"/> Diabete Mellito <input type="checkbox"/> Malattie Respiratorie Croniche <input type="checkbox"/> Altre malattie metaboliche <input type="checkbox"/> Obesità BMI oltre 40 <input type="checkbox"/> Malattie Croniche Neurologiche	
Note			

DATI DI RICOVERO (EVENTUALE)

Data Ricovero *	____/____/____
Collocazione *	<input type="checkbox"/> Ospedale <input type="checkbox"/> Domicilio <input type="checkbox"/> Altra struttura
Ospedale *	
Reparto *	

N.B. - Modello da utilizzarsi SOLO in caso di impossibilità effettiva di registrazione della richiesta nel Sistema "GIAVA-COVID-19" e stampe del modello di accompagnamento del tampone. Il laboratorio ricevente deve tempestivamente registrare tutti i dati della scheda di richiesta esecuzione tampone nel sistema "GIAVA COVID-19" affinché si possa accogliere correttamente il flusso dati di esito del relativo test.

